

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 22 maggio 2008)

La rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 199 del 31 luglio 2010, pag. 40, è soppressa e sostituita dalla seguente:

— nel sommario e a pagina 66, nel titolo della direttiva:

anziché: «Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE»,

leggi: «Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio»;

— a pagina 82, articolo 26:

anziché: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa ...»,

leggi: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa ...»;

— a pagina 82, articolo 27, paragrafo 2, seconda frase:

anziché: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

leggi: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

— a pagina 87, allegato II, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito	[% — fisso, o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale), — periodi]
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.</i>	[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere: — una polizza assicurativa che garantisca il credito, o — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio? <i>Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Si/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]

